

NOTIFICAZIONE

Il Cav. Comendatore Marchese GIROLAMO BALLATI NEELI, Soprintendente Generale alle Poste, autorizzato con ossequiato biglietto del Ministero delle Finanze del di 4 corrente, porta a conoscenza del Pubblico le seguenti disposizioni, relative al carteggio militare, non di servizio, durante la guerra, da avere effetto dal di 8 stante.

I. Le lettere dirette da qualunque luogo della Toscana ai militari del nostro esercito, possono francarsi nell'atto della impostazione, pagando la metà della tassa fissata dalla vigente tariffa, cioè *una crazia* fino al peso di denari 12 inclusive, *due* da denari 12 a 24, *tre* da 24 a 36, e così di seguito.

II. Le lettere suddette non francate nell'atto dell'impostazione, vengono tassate secondo la tariffa.

III. Le lettere dirette dagli Stati Sardi ai bassi ufiziali e soldati sardi in Toscana non francate fino al destino mediante il pagamento di centesimi 10 nell'atto della impostazione, e mediante il pagamento di centesimi 20 quelle dirette agli Ufiziali, saranno tassate dalle Poste Toscane crazie 5 per ogni porto semplice (denari 6).

IV. Potranno di Toscana spedirsi, franchi ed assicurati, ai giovani arruolati nell'Esercito Sardo, piccoli gruppi di denaro e lettere semplici contenenti denaro, per somma non maggiore di toscane lire 50 o franchi 42, mediante il pagamento di una tassa di crazie 6, da farsi nell'atto della consegna all'Ufizio Postale.

V. Questi gruppetti o lettere con denaro debbono esser chiusi con tre sigilli in ceralacca portanti un'impronta particolare, e gli Ufizi Toscani nello spedirli agli Ufizi Sardi dovranno indicare di ciascuno sul Foglio d'Avviso anche il peso esatto in grammi.

VI. Il pagamento negli Ufizi Toscani delle tasse di cui si tratta dev'esser fatto secondo il solito mediante l'applicazione sulla soprascritta dei francobolli di equivalente valore.

Dalla Soprintendenza Generale alle Poste
li 5 Giugno 1859.

Il Segretario Generale
GIUSEPPE PAGNI.